

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5826 di Martedì 08 aprile 2025

La valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca universitari

Un saggio si sofferma sulle criticità della valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca universitari tra problemi normativi e difficoltà operative. Focus sull'identificazione delle sostanze e dei pericoli.

Urbino, 8 Apr ? L'autonomia riconosciuta in Italia alle **università** trova conferma nell'adattamento ? tenendo conto delle specifiche peculiarità della realtà universitaria ? della disciplina normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ancora oggi contenuta nel **decreto ministeriale n. 363 del 5 agosto 1998** (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*).

Questo decreto con l'avvento del d.lgs. n. 81/2008 "**avrebbe dovuto essere sostituito**, secondo la previsione dell'art. 3 comma 2, da un nuovo analogo provvedimento coordinato con il vigente Testo Unico". Ma a distanza di ormai 16 anni dall'entrata in vigore del Testo Unico "tale previsione è rimasta lettera morta, consentendo la sopravvivenza e la piena vigenza del d.m. n. 363/1998".

A ricordarlo, a focalizzarsi poi sulle criticità in ordine agli attori prevenzionistici a livello universitario e, inoltre, a fornire alcune coordinate per un'efficace valutazione del rischio chimico, è un breve saggio ? dal titolo "**La valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca universitari tra norme e operatività**" - pubblicato sul numero 2/2024 di "**Diritto della sicurezza sul lavoro**", rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.

Il saggio ? curato da Lorenzo Vecchi (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e docente incaricato in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara), Elena Bellettini (Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione e docente incaricata in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara) e Angelica Tamiazzo (Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione e formatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara) ? costituisce una rielaborazione di un contributo destinato al volume "*Esposizione lavorativa a sostanze tossiche. Percorsi multidisciplinari tra prevenzione e responsabilità*", a cura di S. Buoso, D. Castronuovo, N. Murgia.

Nell'articolo di presentazione del saggio affrontiamo i seguenti temi:

- Il rischio chimico e il responsabile dell'attività didattica o di ricerca
- Il rischio chimico e l'identificazione delle sostanze pericolose
- Il rischio chimico e l'identificazione delle proprietà pericolose

Il rischio chimico e il responsabile dell'attività didattica o di ricerca

L'intervento si sofferma sulle lacune normative e ricorda come il **responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio** (R.a.d.r.l.) costituisca una "figura fulcro del sistema prevenzionistico a livello universitario".

Infatti quest'ultimo ? nello svolgimento delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio ? "può definirsi come attore prevenzionistico 'diretto': si rapporta con "studenti, ricercatori, dottorandi, borsisti, che si cimentano sovente ? nell'ambito delle attività svolte ? con agenti chimici, fisici, biologici, macchine e attrezzature di lavoro".

E tale R.a.d.r.l. "è tenuto ad una serie di doveri di tipo prevenzionistico, protezionistico e perfino formativo nella misura in cui è tenuto (nell'ambito delle proprie attribuzioni) a provvedere *'direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi [...]*' (art. 6, DM 363/1998).

A questo proposito l'autore ribadisce che proprio alla luce del "rapporto" che lega il R.a.d.r.l. ai destinatari della tutela, è "evidente come sarebbe necessario un **intervento legislativo chiarificatore**, utile a mettere 'nero su bianco' su chi ? e in che misura ? ricadano gli obblighi prevenzionistici e protezionistici all'interno dell'ambiente universitario". Anche perché a 16 anni di distanza dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, il d.m. n. 363/1998 "sembra non rappresentare le attuali esigenze prevenzionistiche" ed è, dunque, necessario un intervento di aggiornamento.

Il rischio chimico e l'identificazione delle sostanze pericolose

Dopo aver ribadito l'esigenza di un aggiornamento legislativo gli autori ? "senza pretesa di validità universale ed esaustività ma rifacendosi a prassi consolidate" ? riportano utili informazioni sui principali "momenti operativi che caratterizzano le **attività di valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca universitari**".

Si ricorda che la prima operazione da compiere nell'approcciare la valutazione del rischio chimico è "**l'identificazione delle sostanze pericolose impiegate** nei vari processi al fine di censirle in modo completo e identificare successivamente le loro **caratteristiche di pericolosità**". Cosa non particolarmente semplice, ad esempio nei laboratori di ricerca, quando "si ha a che fare con decine e decine di sostanze diverse in ogni singolo ambiente".

Per garantire una gestione efficace di questa fase ? "ritenendo improbabile che coloro che si occupano di valutazione dei rischi abbiano la concreta possibilità di censire 'manualmente' centinaia di sostanze disseminate per gli edifici di un ateneo" ? è importante "**creare un flusso informativo funzionante** e a 'doppia via' con i gruppi di ricerca".

E questa fase può oggi essere supportata dalla digitalizzazione e informatizzazione che investe anche tali attività, "tramite l'ausilio di strumenti di comunicazione informatica più o meno strutturati, spaziando da semplici formulari elettronici fino all'impiego di software gestionali per la salute e sicurezza sul lavoro, creati in-house o reperibili tra le innumerevoli soluzioni proposte dal mercato e sviluppate dalle software house di settore".

Una soluzione utile ? continuano gli autori - può essere quella di "sfruttare" le logiche software front end "che consentono l'inserimento in modo intelligibile dei dati direttamente da parte dei gruppi di ricerca, consentendone l'acquisizione immediata e puntuale, per poi poter essere analizzati da coloro che eseguono materialmente la valutazione dei rischi, potendo 'attenzionare' quelle situazioni meritevoli di approfondimento dopo una 'scrematura' preliminare".

Il rischio chimico e l'identificazione delle proprietà pericolose

Una volta che sia superata la fase del censimento e dell'analisi delle sostanze impiegate e delle attività in cui queste vengono adoperate, "si apre il capitolo concernente l'**identificazione delle proprietà pericolose per la salute e la sicurezza delle sostanze utilizzate**", momento che trova il suo "caposaldo nell'acquisizione e consultazione delle schede dati di sicurezza (SDS), che il fornitore di una sostanza chimica deve trasmettere ai destinatari ai sensi dell'art. 31 del regolamento n. 1907/2006" (Regolamento REACH), "obbligo confermato altresì dall'art. 223, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008".

Si ricorda, tuttavia, che la prassi "conta alcuni casi in cui le **SDS** non vengono recapitate, o risultano carenti nella loro compilazione: il primo problema nella maggior parte dei casi può essere sdrammatizzato 'bussando' alla porta del fornitore stesso, tenuto a consegnarle gratuitamente e nella lingua dello stato nel quale la sostanza viene immessa in commercio. Nel secondo caso ? ovverosia 'porre rimedio' a una carenza di informazioni generata da una SDS carente ? vengono in soccorso dei valutatori numerose **banche dati e risorse informatiche**".

Banche dati e risorse che permettono di raggiungere tutte quelle informazioni "utili alla comprensione delle caratteristiche pericolose delle sostanze impiegate e funzionali alla valutazione del rischio, quali quelle riguardanti le misure di prevenzione e protezione più idonee al caso, i pertinenti limiti di esposizione occupazionale (non sempre stabiliti per determinati agenti chimici dalle fonti normative nazionali cogenti), dati tossicologici, ecc."

Riprendiamo alcune **risorse** che gli autori ritengono maggiormente significative e autorevoli (e che sono gratuite e di libero accesso).

- Banca dati ECHA sulle sostanze chimiche
- OSHA Occupational Chemical Database
- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
- GESTIS Substance Database
- ILO International Chemical Safety Cards
- OECD eChemPortal

Concludiamo questa breve presentazione, rimandando alla lettura integrale del saggio e ricordando che gli autori, oltre a presentare la fase dell'identificazione delle sostanze impiegate e delle loro caratteristiche di pericolosità, si soffermano anche su:

- misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
- valutazione del rischio espositivo tra algoritmi e misurazioni.

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, "La valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca universitari tra norme e operatività", a cura di Lorenzo Vecchi (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e docente incaricato in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara), Elena Bellettini (Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione e docente incaricata in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara) e Angelica Tamiazzo (Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione e formatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara), Diritto della Sicurezza sul Lavoro (DSL) n. 2/2024.



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

www.puntosicuro.it